

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1236 del 01 settembre 2020

Gestione produzioni Doc Prosecco per la vendemmia 2020. Legge n. 238/2016 art. 39 commi 2 e 4.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alle richieste del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, la destinazione degli esuberi di produzione e la riduzione della resa di trasformazione uva/vino, provenienti dalla vendemmia 2020, in conformità a quanto stabilito ai commi 2 e 4 dell'art. 39 della legge n. 238/2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" assegna, all'articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell'offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.

Con note n. 128/2020 del 03/07/2020, n. 151/2020 del 14/07/2020 e n. 185/2020 del 29/07/2020 (rispettivamente acquisite al protocollo regionale con i numeri 264395 del 03/07/2020, 278292 del 14/07/2020 e 300803 del 29/07/2020) il Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) - il cui riconoscimento ai sensi dell'articolo 41 della Legge è stato confermato con D.M. n. 46634 del 22/06/2018 - chiede di adottare, per la vendemmia 2020, le disposizioni di cui commi 2 e 4 dell'art. 39 della Legge.

Più precisamente con le note sopra richiamate, le richieste formalizzate dal Consorzio alla Regione del Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia, che devono assumere uguali provvedimenti di attuazione, sono volte all'adozione:

- della misura dello stoccaggio con il divieto di riclassificazione ad altra destinazione della produzione stoccata della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti idonei alla rivendicazione della Doc Prosecco provenienti dalla vendemmia 2020 e delle produzioni atte a Prosecco DOC derivanti dalla riclassificazione di prodotto già sottoposto alla misura dello stoccaggio attivata da altre denominazioni;
- di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione;
- dell'esclusione della possibilità di generare eccedenze di cantina limitando la resa di trasformazione massima dell'uva in vino al 75%.

La documentazione allegata alle note sopra richiamate ed in particolare:

- verbale Assemblea dei soci del Consorzio del 12/06/2020;
- relazioni tecnico economiche a supporto delle richieste;
- pareri delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Prosecco rispetto alle richieste formulate dal Consorzio;

valutata dagli uffici regionali risulta adeguata a dimostrare il rispetto dei requisiti che la richiesta di attivazione delle misure di gestione dell'offerta di cui all'articolo 39 della Legge 238/2016 deve possedere per essere ammissibile al procedimento.

In particolare la descrizione delle prospettive di evoluzione del mercato così come dettagliate nelle relazioni tecnico economiche evidenziano per la Doc Prosecco un tendenziale squilibrio tra il potenziale dell'offerta e della domanda e che tale squilibrio è stato acuito dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le misure richieste, con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione proprio attraverso una attenta gestione dell'offerta risultano in linea con le previsioni della norma di riferimento e con le disposizioni del disciplinare di produzione; in particolare la misura dello stoccaggio, nelle modalità di applicazione richieste risulta funzionale ad una

gestione della produzione rivendicata che se nell'immediato determina la sottrazione di una certa quantità di prodotto (stoccaggio), strategicamente, con l'introduzione del divieto della riclassificazione, viene mantenuta disponibile ed impiegabile per la certificazione qualora le condizioni di mercato lo rendessero conveniente e necessario, a vantaggio generale del sistema produttivo.

In questo senso la gestione dei volumi stoccati permette la costituzione di una riserva strategica di cui il Consorzio ha contezza fin dalla conclusione della raccolta e alla quale in virtù del vincolo imposto alla non riclassificazione può eventualmente ricorrere sempre tralasciando l'obiettivo di equilibrare l'offerta certificata compatibilmente con le dinamiche della domanda.

Come evidenziato anche dall'analisi dell'evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e delle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l'equilibrio di mercato.

Nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione delle richieste del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 120 del 07/08/2020, sono pervenute tre istanze di obiezione, tra cui anche quella del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco - acquisite al protocollo regionale in data 14 agosto 2020 con i numeri 323143, 323107 e 322999, tutte in opposizione all'adozione della disposizione richiesta dal Consorzio, secondo cui le produzioni atte a Doc Prosecco stoccate da altre denominazioni se riclassificate a DOC Prosecco dovranno essere stoccate, totalmente e indipendentemente dalla resa di origine.

Acquisite le controdeduzioni del Consorzio, con nota prot. n. 328077 del 19/08/2020, si è quindi ritenuto opportuno, valutare gli effetti delle misure chieste nell'ambito del "sistema" Prosecco, al fine di addivenire ad una soluzione che, tenuto conto delle connessioni esistenti tra i consorzi interessati rispetto alle azioni di gestione dell'offerta attivabili dagli stessi, contemperasse le esigenze delle diverse denominazioni.

Tale necessità di contemperare interessi ed esigenze, che nel corso dell'incontro i partecipanti hanno riconosciuto fondamentale, si ritiene, possa trovare ulteriore punto dirimente nella gestione delle produzioni ottenute dai vigneti piantati dopo il 2011 nel territorio delle DOCG Asolo Prosecco e Conegliano Valdobbiadene Prosecco per i quali, di norma è esclusa la rivendica e la riclassificazione a Prosecco Doc eccetto per la parte relativa all'esubero produttivo.

In esito quindi all'istruttoria, i Consorzi di tutela incontrati, hanno convenuto che, pur mantenendo ed assicurando l'autonomia decisionale dei Consorzi stessi, sancita dalla norma, tale autonomia può e deve essere esercitata nelle modalità previste dalla Legge, in funzione della gestione della produzione della propria denominazione; considerata tuttavia l'interconnessione tra le denominazioni coinvolte nella gestione dell'offerta del prodotto Prosecco questa gestione deve essere maggiormente condivisa ed integrata al fine di salvaguardare in maniera complessiva il valore del sistema nel suo complesso.

Pertanto ritenendo di concorrere alla salvaguardia degli interessi complessivamente in discussione si propone di:

- accogliere, in condivisione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la richiesta di attivazione della misura dello stoccaggio del Consorzio omettendo la disposizione secondo cui le produzioni atte a Doc Prosecco stoccate da altre denominazioni se riclassificate a doc Prosecco dovranno essere stoccate totalmente e indipendentemente dalla resa di origine, secondo le modalità fissate nell'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- subordinare la riclassificazione a Prosecco Doc di prodotti atti a questa denominazione e stoccati da altre denominazioni all'esplicita volontà dei Consorzi di tutela che hanno attivato la misura dello stoccaggio di liberare le masse stoccate, anche in riferimento ai quantitativi ottenuti da vigneti a Glera piantati dopo il 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di

origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTO la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39;

VISTO il disciplinare di produzione dei vini Prosecco Doc, in particolare l'articolo 4, comma 6, approvato con decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 31 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 dell'11 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 94 del 17 luglio 2020 - Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2020/21 -2022/23. Legge n. 238/2016 art.39 comma 3;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla ostanza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse e l'**Allegato A** quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire, l'attivazione delle misure, richieste dal Consorzio Prosecco Doc, ai sensi del comma 2 e del comma 4 della legge 238 del 12/12/2016 e del comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione per il prodotto atto a Doc Prosecco, ottenuto dalla vendemmia 2020, nelle modalità definite nell'**Allegato A** al presente atto;
3. di stabilire che con provvedimenti della Direzione Agroalimentare vengano adottate le disposizioni per la riclassificazione a Prosecco Doc dei prodotti atti a Prosecco Doc stoccati da altre denominazioni solo successivamente la formalizzazione della volontà dei Consorzi di tutela che hanno attivato la misura dello stoccaggio di liberare la massa stoccata, anche per le produzioni ottenute da vigneti a Glera piantati dopo il 2011;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della Doc Prosecco, al Consorzio tutela vini Vicenza e Colli Berici Doc, al Consorzio tutela vini Arcole Doc, al Consorzio tutela vini Venezia Doc, al Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, al Consorzio di tutela vini delle Venezie ;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.